



Prime indicazioni operative in applicazione del nuovo Regolamento (UE) 2019/947 e del Regolamento ENAC UAS-IT

In attesa che siano meglio definite e recepite tutte le novità introdotte dal Nuovo regolamento UAS-IT, si riportano qui di seguito alcune indicazioni operative utili per l'uso dei UAS in conformità dello stesso regolamento. Nello specifico rispettivamente per: Codice Identificativo, Nuove Operazioni, Validità attestati Piloti.

Il 31 dicembre 2020 diventando applicabile il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni, decadono le regolamentazioni nazionali in materia di operazioni con UAS a meno delle operazioni che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) n. 1139/2018 e degli aspetti che rimangono di competenza dello Stato Membro. L'ENAC in data 4 gennaio 2021 ha pubblicato il Regolamento UAS-IT, applicabile dal 31 dicembre 2020, che disciplina quanto di competenza degli Stati Membri. Il "vecchio SAPR" di fatto ha cambiato nome in "Sistema di aeromobili senza equipaggio" (UAS): un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto.

CODICE IDENTIFICATIVO: Il codice identificativo QR code, citato agli articoli 6 e 9 del Regolamento è rilasciato dal sito D-Flight, a seguito della registrazione dell'operatore, contiene il codice identificativo dell'operatore secondo la nomenclatura EASA ed è unico per tutti gli UAS riferiti all'operatore. Ai sensi della normativa europea il codice identificativo avrà valore in tutti gli Stati Membri UE e quindi l'operatore potrà utilizzare il proprio UAS senza ulteriori apposizioni di altri codici in tutti gli Stati Membri UE, fermo restando il rispetto delle ulteriori normative locali se previste. Il codice QR rilasciato all'operatore deve essere stampato e apposto su tutti gli UAS dallo stesso utilizzati e dichiarati in uso. In una prima fase il codice Operatore UAS sarà aggiunto in chiaro al QR code identificativo riferito a ciascun mezzo nella disponibilità dell'operatore. I QR code già attivati su D-Flight dovranno essere sostituiti senza ulteriori spese semplicemente accedendo al sito D-Flight a partire dal 15 gennaio 2021 per la successiva applicazione sul UAS entro il 31 gennaio 2021.

Nella fase a regime, a seguito della conclusione dell'armonizzazione in vigore tra i diversi Data Base Europei e in osservanza alle pertinenti normative, D-Flight metterà a disposizione degli utenti un nuovo QR Code, unico per tutti i mezzi in possesso, che renderà totalmente compatibile l'identificazione degli UAS in UE.

NUOVE OPERAZIONI (OPEN, SPECIFIC): Al fine di agevolare la transizione tra la regolamentazione nazionale a quella comunitaria, ENAC fa presente quanto segue:

Categoria aperta (Open Category)

Le operazioni in Categoria Aperta non necessitano di alcuna presentazione di dichiarazione da parte dell'operatore o di autorizzazione da parte dell'ENAC. **L'operatore può svolgere le operazioni in Categoria Aperta solo dopo essersi registrato nel portale d-flight.** Gli UAS che non presentano la marcatura CE, da C0 a C4, possono essere utilizzati, fino al 1 gennaio 2023, esclusivamente nella cosiddetta "Categoria Aperta Limitata (Limited Open Category)".

La Categoria Aperta Limitata presenta le seguenti ulteriori limitazioni:

[Digitare qui]

- in sottocategoria A1 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 500 g;
- in sottocategoria A2 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 2 kg mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 m dalle persone;
- in sottocategoria A3 possono essere operati UAS con massa massima e inferiore a 25 kg;
- le competenze dei piloti sono stabilite dall'ENAC nel regolamento UAS-IT

Tutte le operazioni non ricomprese nella Categoria Aperta Limitata effettuate con UAS che non presentano la marcatura CE sono da considerarsi rientranti nella Categoria Specifica.

Categoria specifica (Specific category)

Le operazioni in Categoria Specifica possono essere svolte, dopo che l'operatore ha provveduto a registrarsi nel sito d-flight, a seguito di presentazione della dichiarazione nel portale d-flight per le operazioni che ricadono negli Scenari Standard, o autorizzazione da parte dell'ENAC per tutti gli altri tipi di operazioni.

Per le **dichiarazioni**, oltre che per gli Scenari Standard pubblicati da EASA come Appendice 1 al Regolamento (EU) 2019/947 come revisionato dal Regolamento (EU) 2020/639, gli operatori fino al 2 dicembre 2021 possono presentare la dichiarazione in accordo agli Scenari Standard nazionali pubblicati da ENAC come allegato alla Linea Guida LG-2020/001-NAV del 30 settembre 2020. Tali dichiarazioni saranno valide fino al 2 dicembre 2023.

Per le **autorizzazioni**, L'ENAC rilascia l'autorizzazione quando l'operatore, a seguito di un'analisi di rischio condotta secondo la metodologia SORA, dimostra che, attraverso l'implementazione di tutte le limitazioni e condizioni derivanti dall'analisi di rischio, l'operazione può essere svolta in sicurezza. Per determinati scenari, nel richiedere l'autorizzazione, l'operatore può avvalersi di un'analisi di rischio predefinita (PDRA) pubblicata da EASA come AMC al Regolamento (EU) 2019/947 o dall'ENAC come allegato alla Linea Guida LG-2020/001-NAV del 30 settembre 2020.

Per le Operazioni con UAS non ricadenti nelle previsioni del Regolamento (EU) 2019/947, tutte le operazioni che ricadono nelle previsioni del Regolamento Basico n. 2018/1139 art. 2 comma 3a sono escluse dalla normativa comunitaria e pertanto continuano ad essere regolamentate a livello nazionale. Al fine di consentire queste operazioni, l'ENAC ha sviluppato il regolamento nazionale UAS-IT nel quale sono definiti i requisiti.

VALIDITA' ATTESTATI PILOTI: Come previsto dal regolamento UAS-IT all'art. 20 comma 3 i piloti che hanno conseguito l'Attestato di Pilota APR per operazioni specializzate critiche (CRO) prima della data di applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/947, sono autorizzati a condurre operazioni in modalità VLOS secondo gli scenari standard pubblicati dall'ENAC fino al termine della loro validità. La validità è compresa per le categorie A1, A2 e A3. La SEZIONE III "Disposizioni per il pilotaggio degli UAV" del Regolamento UAS-IT prevede agli art. 18, 19, 20, 21 e 23 i nuovi percorsi formativi necessari a seguito del recepimento del regolamento EASA.